

Risposta n. 103/2023***OGGETTO: Costo del diritto di opzione capitalizzato – trattamento fiscale***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La ALFA SPA è una società del gruppo ALFA che redige il bilancio d'esercizio secondo le regole del codice civile. In data xx/xx/xxxx, ALFA "ha stipulato un contratto di opzione di acquisto delle quote della BETA S.r.l. - holding dell'omonimo gruppo - in cui a fronte di un prezzo pagato per l'opzione di Euro x.xxx.xxx veniva accordata la possibilità di acquisire le quote di BETA entro il xx/xx/xxxZ ad un prezzo concordato pari a Euro X milioni".

Simultaneamente, "Alfa stipulava altresì un contratto di opzione gratuita per l'acquisto dell'azienda svolgente attività xxxxxxxx del gruppo BETA costituita da un immobile di proprietà della GAMMA s.r.l. e da impianti di proprietà della DELTA s.r.l., entrambe società controllate da BETA". ALFA "ha contabilizzato al xx/xx/xxxx il prezzo

pagato per l'opzione come immobilizzazione finanziaria nello Stato Patrimoniale" e "tale contabilizzazione è stata confermata anche per il bilancio chiuso alla data del xx/xx/xxxY".

L'acquisizione dell'azienda "si è conclusa il xx/xx/xxxY quando ALFA ha acquistato il complesso aziendale della DELTA e, successivamente, in data xx/xx/xxxZ, con decreto del giudice delegato ha ottenuto il trasferimento dell'immobile di proprietà della GAMMA s.r.l. che nel frattempo era entrata in concordato preventivo".

ALFA, "avendo raggiunto l'obiettivo di acquisire tanto l'azienda quanto l'immobile, non ha ritenuto necessario esercitare il diritto di opzione sulle quote della BETA", considerato che "il valore delle quote di BETA era essenzialmente espressione del valore dell'immobile posseduto dalla sua controllata GAMMA s.r.l. e del valore degli impianti posseduti dalla controllata DELTA S.r.l.". Le società del gruppo BETA "non avevano, infatti, beni diversi dall'azienda e dai relativi impianti oggetto di acquisizione da parte del Gruppo". Da un punto di vista contabile, ALFA "ha proceduto a capitalizzare, nel bilancio relativo al periodo d'imposta xxxZ, il premio dell'opzione sui singoli cespiti costituenti il compendio aziendale e la società preposta alla revisione legale ha ritenuto corretto tale comportamento contabile sulla base della corretta applicazione dei principi contabili".

Ciò premesso, l'istante chiede di "chiarire il trattamento dell'importo pagato (Euro x.xxx.xxx) per l'acquisto dell'opzione delle quote della BETA, avendo cognizione del fatto che tale opzione non è mai stata esercitata da ALFA dal momento che la stessa ha già raggiunto per altra via l'acquisto dell'azienda molitoria del gruppo BETA". In particolare, ALFA chiede di conoscere se "l'importo corrispondente al

premio dell'opzione possa essere dedotto ai fini IRES ed IRAP secondo il processo di ammortamento dei beni che costituiscono il compendio aziendale acquisito, ovvero debba essere dedotto integralmente nell'esercizio di scadenza dell'opzione".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che la soluzione al quesito in oggetto debba essere quella di capitalizzare il premio dell'opzione sui singoli beni del compendio aziendale acquisito facendo concorrere il prezzo dell'opzione ad incremento del valore dei cespiti costituenti il complesso aziendale nella stessa percentuale emergente dal rapporto tra il valore effettivo del singolo bene e il valore effettivo complessivo del compendio aziendale come determinato alla data dell'atto di acquisto dell'azienda. Per ALFA, infatti, il trattamento fiscale del premio dell'opzione "dipende necessariamente dal corretto trattamento contabile che deve essere riservato alla componente del costo relativa al premio per acquisto delle quote della BETA".

Di conseguenza, avendo ALFA provveduto a capitalizzare il premio dell'opzione sui singoli cespiti, tale trattamento contabile deve esplicare effetti anche ai fini fiscali.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito in esame si sostanzia nella necessità di conoscere se il premio dell'opzione - versato dalla ALFA per l'acquisto delle quote della BETA - possa essere dedotto ai fini IRES ed IRAP secondo il processo di ammortamento dei beni acquisiti, senza la necessità di esercitare la predetta opzione, da due società controllate dalla BETA.

Ciò sulla base del presupposto che il valore delle quote di BETA è "essenzialmente espressione del valore dell'immobile posseduto dalla sua controllata, GAMMA s.r.l. e del valore degli impianti posseduti dalla controllata DELTA S.r.l.".

In particolare, i beni della GAMMA s.r.l. e della DELTA s.r.l. sono stati acquisiti da ALFA per effetto della stipula - contestuale al contratto di opzione di acquisto delle quote della BETA S.r.l. - di un contratto di opzione gratuita.

Da un punto di vista contabile, i due contratti stipulati da ALFA - ossia quello per l'acquisto delle quote della BETA e quello gratuito per l'acquisto dell'immobile e degli impianti della GAMMA s.r.l. e della DELTA S.r.l.- sono stati considerati da ALFA come un'unica operazione economica, considerato che:

- i contratti sono stati stipulati simultaneamente;
- i contratti hanno ad oggetto, di fatto, gli stessi cespiti, dal momento che BETA non ha beni diversi dalle partecipazioni in GAMMA s.r.l. e in DELTA S.r.l.;
- i prezzi delle due opzioni sono interdipendenti;
- l'intento negoziale era unico e consisteva nella volontà di acquisire l'azienda svolgente attività xxxxxxxx del gruppo BETA;
- la stipula di due opzioni è stata resa necessaria per l'incertezza derivante dalla crisi finanziaria del gruppo BETA. Nel bilancio relativo al periodo d'imposta xxxZ il prezzo dell'opzione ha incrementato il valore dei cespiti acquisiti, nella stessa percentuale emergente dal rapporto tra il valore effettivo del singolo bene e il valore effettivo complessivo del compendio aziendale, come determinato alla data dell'atto di acquisto dell'aziendale. Tale rappresentazione contabile - nel presupposto, non sindacabile dalla scrivente, che sia stata effettuata sulla base di corretti principi contabili e che risultino

verificate le ulteriori circostanze di fatto esposte nell'istanza di interpello, non appurabili in questa sede - deve essere recepita anche in ambito fiscale.

Ai fini IRES, infatti, non vi sono norme che nel caso di specie derogano al principio di derivazione del reddito all'utile o alla perdita risultante nel conto economico, previsto dall'articolo 83 del TUIR.

Anche ai fini IRAP, la rappresentazione contabile - effettuata secondo corretti principi contabili - assume rilevanza nella determinazione del valore della produzione di ALFA, considerato il principio della presa diretta dal bilancio che contraddistingue il tributo regionale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)